SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1994.

Ulteriore indicazione dei comuni danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992, nei quali si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 505 . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 1° luglio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Padova. Pag. 5

DECRETO 4 luglio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo. Pag. 5

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 18 luglio 1994.

Norme sull'afflusso dei veicoli a motore sull'isola di Ustica Pag. 6

Ministero dell'interno

DECRETO 5 luglio 1994.

Approvazione del modello cui dovranno essere conformi le schede per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive . Pag. 6

Ministero del tesoro

DECRETO 6 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze . . . . Pag. 8

DECRETO 6 luglio 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Safim Leasing S.p.a., in Roma . . . . Pag. 8

DECRETO 12 luglio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° aprile 1994, settima tranche . . . . Pag. 9

DECRETO 12 luglio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° aprile 1994, ottava tranche . . . . Pag. 11

DECRETO 12 luglio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1994, ottava tranche . . . . Pag. 15

DECRETO 12 luglio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1994, ottava tranche . . . . Pag. 20

DECRETO 13 luglio 1994.

Nomina del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Leasing S.p.a., in liquidazione, in Roma . . . . Pag. 24

CIRCOLARI

Ente per gli interventi nel mercato agricolo

CIRCOLARE 30 giugno 1994, n. 7.

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1994-95 . . . . Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Nomina di due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo . . . . Pag. 33

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari . Pag. 33

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante: «Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa» . . . . . Pag. 34

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 34

Provvedimenti concernenti società cooperative . . Pag. 41

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione . . . . Pag. 41

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Breda di Piave e Carrara Santo Stefano . . . . Pag. 42

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 20 luglio 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 42

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «Muratori» di Modena ad accettare alcune donazioni . . . . Pag. 42

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «Troya» di Bari ad accettare una donazione . . . . Pag. 43

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine per il formaggio «Bitto» e proposta del relativo disciplinare di produzione. Pag. 43

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Foggia . . . . Pag. 44

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Bari/Brindisi . . . . Pag. 44

Ministero per i beni culturali e ambientali: Modificazioni allo statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, in Roma . . . . Pag 44

Università di Torino:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . . . Pag. 44

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . Pag. 44

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1994 concernente: «Definizione del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1994, con il concorso comunitario, settore agricoltura». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 155 del 5 luglio 1994) . . . . Pag. 45

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1994

Ulteriore indicazione dei comuni danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992, nei quali si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 505.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 505, concernente provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali;

Visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge che dispone che alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito tra l'altro anche la regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 1991 e la regione Toscana nei medesimi mesi nonché dal 1° giugno al 15 luglio 1992, possono essere applicate, nei limiti delle disponibilità già autorizzate, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Visto in particolare il primo comma del citato art. 9 della legge n. 198/1985, che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, l'indicazione dei comuni danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche, nei quali applicare le disposizioni di legge;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1993, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1993, registro n. 6 Industria, foglio n. 180, recante l'indicazione dei comuni danneggiati anche dalle anzidette avversità atmosferiche;

Viste le successive comunicazioni delle prefetture di Agrigento, Caltanissetta e Firenze, con le quali sono stati segnalati altri comuni danneggiati dalle avversità atmosferiche sopra indicate, oltre quelli già individuati con il decreto 26 luglio 1993 suddetto;

Decreta:

Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, si applicano anche, nei limiti delle disponibilità già autorizzate esistenti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro, nei sottoelencati comuni delle seguenti province delle regioni Sicilia e Toscana, danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche indicate a fianco di ciascuna provincia:

provincia di Agrigento (avversità atmosferiche del 12, 13 ottobre 1991): Licata;

provincia di Caltanissetta (avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1991): Caltanissetta, Gela, Mazzarino, San Cataldo, Vallelunga Pratameno;

provincia di Firenze (avversità atmosferiche del 15 e 16 novembre 1991): Rufina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 112

94A4620

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° luglio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia n. 368 del 17 maggio 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Padova;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali della predetta conservatoria effettuata il giorno 21 maggio 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 21 MAGGIO 1994

Regione Veneto:

Conservatoria del registri immobiliari di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

94A4630

DECRETO 4 luglio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale per la regione Sicilia n. 2718 del 20 maggio 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Palermo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali della predetta conservatoria effettuata il giorno 21 maggio 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 21 MAGGIO 1994

Regione Sicilia:

Conservatoria del registri immobiliari di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

94A4631

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 luglio 1994

Norme sull'afflusso dei veicoli a motore sull'isola di Ustica.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole;

Vista la delibera del consiglio comunale di Ustica (Palermo), in data 17 dicembre 1993, n. 141;

Vista la nota della regione siciliana - assessorato del turismo delle comunicazioni e dei trasporti, gruppo 6/TR - n. 112 in data 5 febbraio 1994, che esprime parere favorevole all'emanazione del decreto di limitazione all'afflusso di veicoli sull'isola di Ustica con le deroghe e le puntalizzazioni indicate nella domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Ustica;

Vista la nota della prefettura di Palermo in data 1° giugno 1994, n. 59373/94 Div. T.C.,

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° agosto 1994 al 31 agosto 1994 è vietato l'afflusso sull'isola di Ustica dei veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica, fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:

a) veicolo per il trasporto pubblico;

b) veicoli che trasportano merci deperibili;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o di pubblico interesse;

d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di pubblica utilità o di pubblico interesse.

Art. 3.

Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:

a) veicoli appartenenti a proprietari di abitazioni esistenti sull'isola, anche non stabilmente residenti, limitatamente ad un autoveicolo ed un motociclo per nucleo familiare,

b) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorrono almeno dieci giorni sull'isola,

c) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

d) autoveicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola.

Art. 4.

Alle competenti autorità del comune di Ustica è consentito, per provate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

Il prefetto di Palermo è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 18 luglio 1994

Il Ministro RADICI

94A4676

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 luglio 1994.

Approvazione del modello cui dovranno essere conformi le schede per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 16 della legge 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica degli accordi di Schengen;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Effettuata in data 21 giugno 1994 la comunicazione prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

EMANA

il seguente decreto:

È approvato l'unito modello cui dovranno conformarsi le schede per la comunicazione dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive.

Roma, 5 luglio 1994

Il Ministro: MARONI

TIMBRO DELLA STRUTTURA RICETTIVA

Data di arrivo: ....

Da compilare da parte della persona ospitata (1): ....

To be completed by the guest.
La section ci-dessous doit etre remplie par l'hote:
Parte que tiene ser rellenada por los huespedes.
Vom gast auszufuellen.

Cognome e nome ....

Surname and name.
Nom et prenom.
Apellidos y nombre.
Vorname und name.

Nato a (città, provincia o Stato) ....
il ....
Place (city/town, State) and date of birth.
Lieu (ville; Etat) et date de naissance.
Lugar (ciudad; Estado) y fecha de nacimiento.
Geburtsdatum und -ort (Stadt; Staat).

Cittadinanza ....

Nationality.
Nationalité.
Nacionalidad.
Staatsangehoerigkeit.

Residente in (via, città, provincia o Stato) ....

Address (street; city; State).
Lieu de residence (adresse; ville; Etat).
Lugar de residencia (calle; ciudad; Estado).
Wohnsitz (strasse; Stadt; Staat).

Firma del dichiarante
Signature of person making declaration
Signature de l'interesse
Firma del declarante
Unterschrift des erklaerers
....

Documento tipo .... n. ....

Rilasciato il .... da ....

Firma del gestore (2)
....

Altri componenti del nucleo familiare (cognome, nome, luogo e data di nascita) ....

Other family members (family name, first name, place and date of birth).

Autres membres de la famille (nom, prénom, lieu et date de naissance).

Otros componentes de la familia (apellidos, nombre, lugar y fecha de nacimiento).

Andere familien mit glieder (vorname, name, gebursdatum und -ort).

....
....
....
....

Giorno della consegna all'ufficio di P.S. ....

Bollo ufficio P.S.

Firma del funzionario
....

---

1) Per i nuclei familiari è sufficiente la compilazione da parte di uno dei coniugi, che indicherà l'altro coniuge ed i figli minorenni alla voce «Altri componenti del nucleo familiare».

Per i gruppi guidati è sufficiente la compilazione da parte del capogruppo: gli altri componenti del gruppo verranno indicati in un elenco allegato sottoscritto dal dichiarante.

For families it is enough to have the form completed by one of the spouses, who shall mention the name of the other spouse and their under age children under the item «Other family members».

For guided groups it is enough to have the form completed by the group leader. All the other members or the group shall be mentioned in an annexed list, which is to be signed by the person making declaration.

Familles: le formulaire doit être rempli par l'un des conioints qui indiquera sous le point «Autres membres de la famille» les coordonnées de l'autre conioint et des infants mineurs.

Groupes guidés: le formulaire toit être rempli par le chef du group. Une liste complète des membres du groupe, signée par ce dernier, devra figurer en annexe.

Por lo que concierne las familias, también uno solo de los conyuges puede rellenar el formulario pero, en este caso, tendrá que escribir los datos del conyuge y de los hijós menores bajo la voz «Otros componentes de la familia».

Por lo que concierne los turistas que viajan en grupo, es suficiente que el formulario sea rellenado por el responsable del grupo. Los demás componentes del grupo figurarán en una lista anexada, firmada por el declarante.

Fuer die Familien kann nur einer der Ehegatten das Formular ausfuellen und die Daten des Ehepartners sowie der minderjaehrigen Kinder unter dem Punkt "Andere Familienmitglieder» angeben.

Was Touristengruppen betrifft, genuegt es, wenn der Fuehrer das Formular ausfuellt und die anderen Mitglieder in einer beigefuegten vom Erkiaerer unterschriebenen Liste angibt.

2) A convalida dell'esibizione del documento.

94A4652

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Vista la delibera del 23 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto Ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 19, 26 e 27 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 19, 26, e 27 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 19.

Consiglio di amministrazione

(Omissis).

(Comma 4). Non possono ricoprire la carica di presidente, né vice presidente dell'Ente coloro che ricoprono analoghe cariche o la carica di amministratore delegato negli organi amministrativi delle società conferitarie e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

(Comma 5) I membri eletti in sostituzione di coloro che vengono a mancare per qualsiasi causa restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori

(Omissis).

(Comma 8). Alle adunanze del consiglio di amministrazione potranno, dal presidente, essere invitati ad assistere senza diritto di voto, il presidente, il vice presidente e il direttore generale della società conferitaria di cui all'art. 1. Le funzioni di segretario vengono assolte dalla persona nominata dal consiglio stesso, anche al di fuori dei propri componenti

Art. 26

Collegio dei revisori

(Omissis).

(Comma 4). La carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di sindaco della Cassa di risparmio di Firenze S.p a. e delle Casse Toscane S p a

(Comma 5). I revisori restano in carica per la durata di tre esercizi ... *(Omissis).*

(Comma 6) Abrogato

Art. 27.

Pluralità di cariche e cumulo di compensi

(Comma 1). Coloro che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilitàdovranno optare per l'una o l'altra carica entro trenta giorni. In mancanza di opzione si verificā la decadenza automatica della carica ricoperta nell'Ente.

(Comma 2) In aggiunta alle incompatibilità previste dagli articoli 19 e 26 del presente Statuto si applicano altresì, a tutti gli amministratori e revisori, i divieti di cumulo con altre cariche, previsti dal decreto del Ministro del tesoro n. 243265 in data 26 novembre 1993, con decorrenza 1° giugno 1994, e fino a che tale disposizione resterà in vigore.

(Comma 3). I relativi compensi sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 20 .. *(Omissis).*

94A4624

DECRETO 6 luglio 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Safim Leasing S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge numero 33/1993, il quale stabiliva che: «il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 9 marzo 1994, n. 346172 con il quale la società Safim Leasing S.p.a., con sede in Roma, via XXIV Maggio, 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 5762/86, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi della disposizione sopra citata, e alla procedura medesima è stato preposto, quale commissario liquidatore, l'avv. Mario Amoroso, nato a Napoli il 28 agosto 1950;

Vista la lettera del 3 giugno 1994, prot. n. 121, con la quale l'avv. Mario Amoroso ha comunicato di non poter accettare l'incarico di commissario liquidatore della Safim Leasing S.p.a., a causa della necessità di riorganizzare la propria attività professionale;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dello stesso,

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Dragani, nato a Treviso il 26 novembre 1963, è preposto, quale commissario liquidatore, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Safim Leasing S.p.a., con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 5762/86, in sostituzione dell'avv. Mario Amoroso

Roma, 6 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4654

DECRETO 12 luglio 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° aprile 1994, settima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo,

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute,

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso,

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23 maggio e 23 giugno 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 luglio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.801 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione di una settima tranche disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1994, di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1994 citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una ottava tranche dei certificati, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo capoverso, il medesimo ammontare viene determinato in lire 200 miliardi.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 luglio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui all'articolo precedente, potrà essere disposta l'emissione di una ottava tranche dei certificati di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 200 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata nel comunicato stampa di cui all'art. 11 del decreto ministeriale del 23 marzo 1994 citato nelle premesse, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti» Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono neppure ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al punto *b)* del precedente art. 2 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni nè superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali 1° aprile 1994/2001, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 luglio 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per centosette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 90.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 7.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 marzo 1994, ed in particolare quelle di cui all'art. 12 concernenti le modalità di assegnazione dei titoli in relazione a richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione». Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 luglio 1994.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4625

DECRETO 12 luglio 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° aprile 1994, ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23 maggio, 7 e 23 giugno 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 luglio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.801 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo, il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine di detta procedura potrà essere disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo capoverso, il medesimo ammontare viene determinato in lire 100 miliardi.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, pari a L. 99,60%, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale, eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della ottava tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° aprile 1994/1999;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 luglio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità.

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui agli articoli precedenti, potrà essere disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata nel comunicato stampa di cui all'art. 9 del presente decreto, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti». Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di trenta minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono neppure ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della ottava tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al punto *b)* del precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali 1° aprile 1994/1997, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiore a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 luglio 1994, al prezzo di aggiudicazione, e con corresponsione di dietimi d'interesse per centootto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 19 luglio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per centootto giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997. Dette operazioni avranno inizio il 19 luglio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di

aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli e esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 42.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4626

DECRETO 12 luglio 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1994, ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23 maggio, 7 e 23 giugno 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 luglio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.801 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine di detta procedura potrà essere disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi artt. 12 e 13. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo capoverso, il medesimo ammontare viene determinato in lire 100 miliardi.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/1999.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi»,

ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, pari a L. 99,05%, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inscritto in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dell'ottava tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° aprile 1994/1997;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 luglio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui agli articoli precedenti, potrà essere disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata nel comunicato stampa di cui all'art. 9 del presente decreto, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti». Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono neppure ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della ottava tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al punto *b)* del precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni nè superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali 1° aprile 1994/1999, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 luglio 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per centootto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 19 luglio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per centootto giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999. Dette operazioni avranno inizio il 19 luglio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 42.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4627

DECRETO 12 luglio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1994, ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23 maggio, 7 e 23 giugno 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 luglio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.801 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine di detta procedura potrà essere disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi artt. 12 e 13. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo capoverso, il medesimo ammontare viene determinato in lire 100 miliardi.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/2004.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore, è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, pari a L. 98,15%, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 18 luglio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui agli articoli precedenti, potrà essere disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata nel comunicato stampa di cui all'art. 9 del presente decreto, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti». Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono neppure ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della ottava tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al punto *b)* del precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP decennali 1° aprile 1994/2004, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuato in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 luglio 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse per centonove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 20 luglio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per centonove giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004. Dette operazioni avranno inizio il 20 luglio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 42.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4628

DECRETO 13 luglio 1994.

Nomina del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Leasing S.p.a., in liquidazione, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, il quale stabiliva che: «il commissario liquidatore dell'EFIM può chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, ed in particolare l'art. 3, il quale sostituendo gli ultimi due periodi del citato art 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, stabilisce che il commissario liquidatore «può chiedere che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento»;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il decreto interministeriale di nomina del commissario liquidatore del 21 luglio 1992, numero 01064/92 - 5/A - 2;

Visto il programma presentato dal commissario liquidatore in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto interministeriale in data 21 gennaio 1993;

Vista la lettera n. CL. 328/94 del 2 marzo 1994, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha presentato richiesta di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, della Safim Leasing S.p.a., in liquidazione, con sede in Roma in via XXIV Maggio n. 43/45;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 1994, vistato dalla Ragioneria centrale il 12 marzo successivo, registro n. 183, con il quale la predetta società Safim Leasing S.p.a., in liquidazione è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del ripetuto decreto ministeriale 9 marzo 1994 con i quali è stato preposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa concernente la menzionata società Safim Leasing l'avv. Mario Amoroso, nato a Napoli il 28 agosto 1950, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1994, n. 348225, in corso di registrazione alla Ragioneria centrale, con il quale, in sostituzione dell'avv. Mario Amoroso, è stato preposto, quale commissario liquidatore, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Safim Leasing S.p.a., il dott. Carlo Dragani, nato a Treviso il 26 novembre 1963;

Vista la lettera del 7 luglio 1994, n. CL1259/94, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM chiede di nominare il comitato di sorveglianza per la società Safim Leasing S.p.a., posta in liquidazione coatta amministrativa;

Dovendosi provvedere in merito.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Leasing S p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

Ferro Luzzi prof. Paolo, nato a Roma il 14 maggio 1937, esperto con funzioni di presidente;

Bianchi Michiel ing. Ruggiero, nato a Venezia il 10 marzo 1923, esperto;

Cuomo dott. Gennaro, nato a Napoli l'11 luglio 1945, esperto.

Art. 2.

Ai membri del comitato di sorveglianza è riconosciuto un emolumento annuo onnicomprensivo di lire 15 milioni, con una maggiorazione di lire 5 milioni per il membro con funzioni di presidente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1994

Il Ministro: DINI

94A4653

CIRCOLARI

ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 30 giugno 1994, n. 7.

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1994-95.

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti (Coldiretti)
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura)
Alla Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.)
Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole ital. (Copagri)
All'Associazione nazionale cerealisti
All'Associazione nazionale tra produttori di alimenti zootecnici
All'Associazione Italmopa
All'Unipi
e, per conoscenza:
Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Ufficio cereali

La campagna di commercializzazione 1993-94 è stata caratterizzata, da un lato, dall'assenza di conferimenti di cereali all'intervento e, dall'altro, dalla vendita di notevoli quantità di prodotto delle scorte dell'EIMA, in prevalenza di grano duro, destinate al mercato comunitario e all'esportazione.

L'andamento del mercato cerealicolo di questi ultimi mesi e le prospettive di un raccolto abbondante lasciano prevedere per la prossima campagna una buona affluenza di prodotto nei magazzini dell'intervento.

Per far fronte ai conferimenti della nuova campagna si rende necessario rivedere le disposizioni nazionali relative alle modalità di applicazione dell'intervento di cui trattasi, allo scopo di renderle più aderenti alla regolamentazione comunitaria e alle esigenze rappresentate dai Servizi della Commissione.

A tal fine, con la presente circolare vengono impartite istruzioni e forniti chiarimenti per una corretta applicazione della normativa comunitaria relativa al conferimento dei cereali all'intervento nel corso della campagna di commercializzazione 1994-95.

1. La campagna di commercializzazione dei cereali ha inizio il 1° luglio 1994 e termina il 30 giugno 1995. Tuttavia, gli acquisti dei cereali offerti all'intervento sono effettuati soltanto nel periodo dal 1° agosto 1994 al 30 aprile 1995, come disposto dall'art. 4 del regolamento CEE n. 1766/92 del 30 giugno 1992.

2. Per poter essere conferiti all'intervento i cereali (frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, granturco e sorgo) devono soddisfare alle seguenti condizioni e requisiti previsti dal regolamento CEE n. 689/92 del 19 marzo 1992 e successive modificazioni:

essere raccolti nella Comunità;

essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;

essere di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'art. 2 del regolamento CEE n. 689/92;

presentare i requisiti qualitativi minimi riportati nell'annessa tabella *A*.

3. Le offerte all'intervento devono essere presentate all'EIMA, a pena di inammissibilità, con domanda scritta redatta in conformità del modello (allegato 1) e spedita in plico raccomandato o trasmessa tramite telefax.

Qualora l'offerta sia ammissibile, l'EIMA comunicherà all'offerente il centro di intervento e l'assuntore presso il quale dovrà essere effettuato il conferimento.

4. Le spese di trasporto del prodotto dal magazzino ove è stoccato al momento dell'offerta fino al centro di intervento, verso il quale sarà avviato con la minore spesa, sono a carico dell'offerente.

Se invece il magazzino designato dall'EIMA non è il centro d'intervento verso il quale il prodotto può essere avviato con la minore spesa, le spese di trasporto supplementari sono determinate e sostenute dall'EIMA stessa.

Qualora i cereali siano presi in carico senza movimentazione fisica nel magazzino ove sono giacenti al momento dell'offerta, dal prezzo di intervento verranno detratte le spese di uscita dal magazzino (corrispondenti ai compensi riconosciuti dall'EIMA all'Ente assuntore), nonché le minori spese di trasporto che l'offerente avrebbe sostenuto se la consegna del prodotto fosse avvenuta nel magazzino del centro di intervento più vicino.

5. La presa in carico dei cereali è subordinata alla condizione dell'accertamento preventivo che l'intera partita da consegnare nei magazzini dell'assuntore possiede la qualità e le caratteristiche previste per il conferimento all'intervento.

Tale accertamento deve essere effettato su un campione rappresentativo della partita offerta, costituito da un prelievo per ogni consegna e comunque da almeno un prelievo ogni 60 tonnellate di prodotto.

A tal fine l'assuntore provvederà a prelevare i campioni in contraddittorio con l'offerente e successivamente a inviare il campione rappresentativo della partita, con la massima sollecitudine, ma comunque non oltre tre giorni dalla sua costituzione, al laboratorio di analisi indicato dall'EIMA.

In caso di esito negativo delle analisi, risultante dal certificato rilasciato dal predetto laboratorio, i cereali saranno restituiti all'offerente con spese a suo carico, comprese quelle sostenute per l'ammasso.

L'assuntore provvederà, altresì, alla verifica del peso della partita consegnata alla presenza dell'offerente, fermo restando che l'EIMA sottoporrà successivamente la partita medesima a controlli ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, paragrafo 6.*a)*, del regolamento n. 689/92.

Qualora dal certificato di analisi risultino soddisfatte le condizioni previste per il conferimento, l'assuntore emetterà la bolletta di acquisto per la partita di cereali conferita in conformità delle disposizioni stabilite dal contratto di assuntoria.

La bolletta di acquisto, unitamente al certificato di analisi e alla fattura di vendita, deve essere trasmessa dall'assuntore all'EIMA via fax entro e non olte tre giorni dalla presa in carico della merce. Contestualmente devono essere inviati in plico raccomandato gli originali dei predetti documenti insieme con la prescritta fidejussione di importo pari al 20% del controvalore del prodotto conferito, da redigere in conformità del modello allegato alla lettera circolare prot. n. 922 del 21 aprile 1994.

Nel caso in cui l'offerente sia lo stesso assuntore o legato da vincolo di parentela fino al secondo grado o facente parte, anche in forme societarie, dello stesso gruppo finanziario al quale appartiene l'assuntore, il prelevamento dei campioni e la verifica del peso della partita verranno effettuate, con le modalità sopra indicate, da personale dell'EIMA o di organismi di controllo incaricati dall'EIMA medesima.

Qualora il conferimento dei cereali avvenga senza movimentazione fisica, nel magazzino nel quale il prodotto è ammassato al momento dell'offerta, la presa in carico può essere effettuata soltanto se risultano soddisfatte le seguenti condizioni previste dall'art. 3, paragrafo 6 *b)*, del regolamento CEE n. 689/92.

nella contabilità di magazzino siano indicati la quantità constatata per ogni pesata, le caratteristiche qualitative fisiche del prodotto accertate al momento della pesatura, i trattamenti effettuati e gli eventuali trasferimenti;

l'ente assuntore dichiari che la partita offerta corrisponde, in tutti i suoi elementi alle indicazioni riportate nella contabilità di magazzino;

le caratteristiche qualitative accertate all'atto della pesatura e riportate nella contabilità di magazzino coincidano con quelle risultanti da un campione rappresentativo della partita costituito in base a campioni prelevati da personale dell'EIMA o da organismi di controllo incaricati dall'Ente.

6. Per tutti i cereali il prezzo d'intervento è di 106,60 ECU/tonnellata, al quale si applica il tasso di conversione in moneta nazionale in vigore alla data di inizio della consegna fisica del prodotto, come stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 1068/93 del 30 aprile 1993.

Tale prezzo è suscettibile delle maggiorazioni o detrazioni per effettive caratteristiche, calcolate applicando al prezzo medesimo le percentuali riportate nelle allegate tabelle *(B-C-D-E-F-G)* nonché della maggiorazione mensile prevista in relazione al mese di consegna del prodotto.

Il pagamento del prezzo dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato direttamente dall'EIMA fra il trentesimo e il trentacinquesimo giorno successivo alla data di presa in carico del prodotto.

Ai fini della corresponsione del prezzo di acquisto il conferente deve trasmettere all'EIMA, entro tre giorni dalla presa in carico, specifica richiesta indicante la modalità di pagamento prescelta (accreditamento in conto corrente bancario o postale, vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, ecc.), corredata da validi certificati antimafia di cui alla legge n. 55 del 19 marzo 1990 e della cancelleria del tribunale o della camera di commercio, per le società commerciali e le ditte individuali, e di residenza per le persone fisiche.

Considerata la perentorietà del termine stabilito per il pagamento del prezzo di acquisto, eventuali conseguenze finanziarie derivanti dal superamento del termine medesimo, per cause non imputabili all'EIMA, saranno a carico degli operatori responsabili.

Le associazioni di categoria sono invitate a dare alla presente circolare la massima diffusione tra gli associati e gli altri operatori del settore.

Si rimane a disposizione delle associazioni per eventuali chiarimenti su quanto precede.

Il direttore generale: GATTI

ALLEGATO 1

ALL' E.I.M.A.
Divisione VII
Via Palestro, 81
00185 R O M A

OGGETTO: Offerta di cereale all'intervento.
Campagna di commercializzazione 1994/95.

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... residente a ....
via.................................... n°......... nella qualità di legale rappresentate di (denominazione o ragione sociale) con sede in ....n.......... P. I.V.A. n..................

OFFRE

a codesto Ente tonn. .... di (tipo di cereale)
Il suddetto cereale, stoccato presso i magazzini di ....
siti in ....via.........................n°....
è stato prodotto in (stato membro) nell'anno .... e i documenti commerciali e fiscali comprovanti il luogo e l'anno di produzione sono depositati presso ....
Le caratteristiche medie riscontrate sono le seguenti:

Proteine	........%	Germinati	........%
Umidità	........%	Hagberg	.... sec
Spezzati	........%	Peso specifico	....
Impurità relative ai chicchi (farinose)	.......%	Volpati fusariati	........%
		Imputirà varie (nulle)	........%

CHIEDE

che il prodotto venga consegnato presso i magazzini dell'Ente assuntore .... siti in...................
via ....

In relazione alla presente offerta il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che non esistono rapporti di parentela fino al 2° grado o di appartenenza allo stesso gruppo finanziario o di affari tra l'offerente e l'Ente assuntore.

Data,

FIRMA

TABELLA A

Requisiti minimi di qualità che devono presentare i cereali per essere ammessi all' intervento

	Frumento duro	Frumento tenero	Segala	Orzo	Granturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %	14,5 %
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %
di cui:						
1. Chicchi spezzati	6 %	5 %	5 %	5 %	10 %	10 %
2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)	5 %	7 %	5 %	12 %	5 %	5 %
di cui:						
a) Chicchi striminziti					—	—
b) Altri cereali	3 %					
c) Chicchi attaccati da parassiti				} 5 %		
d) Chicchi che presentano colorazioni del germe			—	—	—	—
e) Chicchi scaldati per essiccamento	0,50 %	0,50 %	3 %	3 %	3 %	3 %
3. Chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi:	5 %	—	—	—	—	—
di cui:						
— chicchi colpiti da fusariosi	1,5 %	—	—	—	—	—
4. Chicchi germinati	4 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %
5. Impurità varie (Schwarzbesatz)	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %
di cui:						
a) semi estranei:						
— nocivi	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
— altri						
b) chicchi avariati:						
— chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0.05 %	0.05 %				
— altri						
c) Impurità propriamente dette						
d) Pule						
e) Segala cornuta	0,05 %	0,05 %	0,05 %	—	—	—
f) Chicchi cariati			—	—	—	—
g) Insetti morti e frammenti di insetti						
C. Percentuale massima di chicchi biancomati, anche parzialmente:	40 %	—	—	—	—	—
D. Tenore massimo di tannino	—	—	—	—	—	1 % (¹)
E. Peso specifico minimo	78 kg/hl	72 kg/hl	68 kg/hl	62 kg/hl	—	—
F. Tasso di proteine	11,5 % (¹)	—	—	—	—	—
G. Tempo di caduta (Hagberg)	220	220	—	—	—	—
H. Indice di Zeleny	—	20	—	—	—	—

(¹) Percentuale calcolata sulla sostanza secca.

TABELLA B

Maggiorazioni per cereali il cui tenore di umidità differisce da quello considerato per la qualità tipo

Tasso di umidità	Cereali diversi dal frumento duro	Frumento duro
13,4	0,1	—
13,3	0,2	—
13,2	0,3	—
13,1	0,4	—
13,0	0,5	—
12,9	0,6	—
12,8	0,7	—
12,7	0,8	—
12,6	0,9	—
12,5	1,0	—
12,4	1,1	0,1
12,3	1,2	0,2
12,2	1,3	0,3
12,1	1,4	0,4
12,0	1,5	0,5
11,9	1,6	0,6
11,8	1,7	0,7
11,7	1,8	0,8
11,6	1,9	0,9
11,5	2,0	1,0
11,4	2,1	1,1
11,3	2,2	1,2
11,2	2,3	1,3
11,1	2,4	1,4
11,0	2,5	1,5
10,9	2,6	1,6
10,8	2,7	1,7
10,7	2,8	1,8
10,6	2,9	1,9
10,5	3,0	2,0
10,4	3,1	2,1
10,3	3,2	2,2
10,2	3,3	2,3
10,1	3,4	2,4
10,0	3,5	2,5
9,9	—	2,6
9,8	—	2,7
9,7	—	2,8
9,6	—	2,9
9,5	—	3,0
9,4	—	3,1
9,3	—	3,2
9,2	—	3,3
9,1	—	3,4
9,0	—	3,5

TABELLA C

Detrazioni per il frumento duro il cui tasso di umidità differisce da quello considerato per la qualità tipo

Tasso di umidità	Percentuale
13,6	0,1
13,7	0,2
13,8	0,3
13,9	0,4
14,0	0,5
14,1	0,6
14,2	0,7
14,3	0,8
14,4	0,9
14,5	1,0

TABELLA D

Detrazioni per cereali il cui peso specifico differisce da quello considerato per la qualità tipo

Frumento tenero

Chilogrammi per ettolitro	in %
Detrazioni	
meno di 76—75	0,5
meno di 75—74	1,0
meno di 74—73	1,5
meno di 73—72	2,0

Segala

Chilogrammi per ettolitro	in %
Detrazioni	
meno di 70,0—69,0	0,5
meno di 69,0—68,0	1,0

Orzo

Chilogrammi per ettolitro	in %
Detrazioni	
meno di 64,0—62,0	1,0

TABELLA E

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI PER CONTENUTO DI IMPURITA' OLTRE I LIMITI
DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITA'

CLASSIFICAZIONE DELLE IMPURITA'	TOLLERANZA %	LIMITI MASSIMI RICEVIBILITA' PER CLASSE %	LIMITE MASSIMO RICEVIBILITA' COMPLESSIVE %	DESCRIZIONI
FRUMENTO DURO a) Cariossidi spezzate	3	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi)	2	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
c) Impurita' relative ai chicchi (Volpati)	2	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurita' varie (Schwarzbesatz)	0,5	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
f) Chicchi bianconati	20	40	40	0,2% per ogni differenza supplementare dello 1% o frazione oltre il limite di tolleranza
FRUMENTO TENERO a) Cariossidi spezzate	3	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi)	5	7	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurita' varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
SEGALA a) Cariossidi spezzate	3	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi)	3	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurita' varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza

ORZO a) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi)	5	12		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurita' varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
GRANTURCO E SORGO a) Cariossidi spezzate	4	10	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
b) Impurita' relative ai chicchi (Farinosi)	4	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
d) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza
e) Impurita' varie (Schwarzbesatz)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il limite di tolleranza

TABELLA F

Detrazioni per il tasso di proteine del frumento tenero

Tenore di proteine (N × 5,7)	Detrazione in percentuale
Meno di 11,5 — 11,0	1,0
Meno di 11,0 — 10,5	2,0
Meno di 10,5 — 10,0	3,0
Meno di 10,0 — 9,5	4,0
Meno di 9,5	5,0

TABELLA G

Metodo pratico di calcolo della detrazione da applicare al prezzo del sorgo.

1. *Dati di base*

P = percentuale in tannino rispetto alla materia secca

0,4 % = percentuale di tannino oltre al quale viene applicata la detrazione

11 % (¹) = detrazione corrispondente all'1 % di tannino riferito alla sostanza secca.

2. *Calcolo della detrazione*

La detrazione, espressa in percentuale da applicare al prezzo d'intervento, viene calcolata secondo la formula seguente:

$$11\ (P - 0{,}40)$$

(¹) Detrazione da applicare al prezzo del sorgo a seconda del contenuto di tannino calcolato su 1 000 g di sostanza secca:

a) Energia metabolizzabile pollo di 1 000 g di sostanza secca di sorgo con un contenuto teorico di tannino dello 0 %: 3 917 Kcal.

b) Riduzione dell'energia metabolizzabile pollo su 1 000 g di sostanza secca di sorgo per unità percentuale supplementare di tannino: 419 Kcal.

c) Differenza, espressa in punti, fra il contenuto massimo di tannino fissato per il sorgo preso in consegna dall'organismo d'intervento e il contenuto di tannino stabilito per la qualità tipo: 1,0 − 0,30 = 0,70.

d) Differenza, espressa in percentuale, fra l'energia metabolizzabile pollo del sorgo con un contenuto di tannino dell'1,0 % e quella del sorgo con un contenuto di tannino conforme alla qualità tipo (0,30 %):

$$100 - \left(\frac{3\,917 - (419 \times 1{,}0)}{3\,917 - (419 \times 0{,}30)} \times 100\right) = 7{,}74\ \%$$

e) Percentuale di detrazione corrispondente ad un contenuto di tannino dell'1 % riferito alla sostanza secca e superiore allo 0,30 %:

$$\frac{7{,}74}{0{,}70} = 11\ \%$$

94A4635

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 18 luglio 1994, ha proclamato eletti a rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18:

il sig. Rinaldo Bontempi, candidato nella lista del Partito democratico della sinistra per la I circoscrizione Italia nord-occidentale al seggio rimasto vacante a seguito della opzione dell'on. Achille Occhetto per la IV circoscrizione Italia meridionale;

il sig. Roberto Barzanti candidato nella lista Partito democratico della sinistra per la III circoscrizione Italia centrale al seggio rimasto vacante a seguito della opzione dell'on. Achille Occhetto.

94A4688

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1994, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1994, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 203, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il dott. Gilberto Greci è stato nominato presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari per un triennio.

94A4661

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante: «Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa».

Nella seduta odierna la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 96-*bis* del regolamento della Camera, il disegno di legge n. 939 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 163 del 14 luglio 1994), concernente modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa»

94A4774

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r l Exclusive, con sede in S. Anastasia (Napoli) e unità di S. Anastasia (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993. Contributo addizionale: no, dalla data del fallimento 8 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l Radaelli sud, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 aprile 1994 al 27 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonchè all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1994.

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r l. G.I.P. - Gestione industrie pelletterie, con sede in Firenze e unità di Cerreto Guidi (Firenze), per il periodo dal 2 novembre 1993 al 9 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 6 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1993 con decorrenza 2 novembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1994

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a. Poliver, con sede in Fano (Pesaro) e unità di Fano (Pesaro), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.

Comitato tecnico del 13 giugno 1994

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 22 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a. Poliver, con sede in Fano (Pesaro) e unità di Fano (Pesaro), per il periodo dal 22 settembre 1993 al 21 marzo 1994.

Comitato tecnico del 13 giugno 1994

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 22 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a. Prometa, con sede in Montefredane (Savona) e unità di Prata P.U. (Avellino), per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Comitato tecnico del 13 giugno 1994

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza 1° gennaio 1994.

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria dal 15 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r l. Prosidea, con sede in Torino e unità di Favria (Torino) e Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994

Comitato tecnico del 13 giugno 1994

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r l. Prosidea, con sede in Torino e unità di Favria (Torino) e Novi Ligure (Alessandria), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 29 agosto 1994

Comitato tecnico del 13 giugno 1994

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 6 luglio 1994:

1) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 1° novembre 1991 in favore dei lavoratori interessati e dipendenti dalla sottoindicata mensa aziendale, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante di seguito menzionata:

S.p.a. Pellegrini centro sud c/o Enichem agricoltura, con sede in Milano e unità di Manfredonia-Monte S. Angelo (Foggia), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Comitato tecnico del 13 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1994 con decorrenza 1° novembre 1992.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1994:

1) ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 236/93 e alle condizioni ivi previste — lavoratori interessati pari o inferiori a 100 — è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore degli stessi, dipendenti della ditta:

S.p.a. Tessile di Cetraro, con sede in Cetraro (Cosenza) e unità di Cetraro Marina (Cosenza), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Valtellina già *Cigiesse S.r.l.*, con sede in Rimini (Forlì) e unità di Cesena (Forlì), Forlì e Rimini (Forlì), per il periodo dal 2 giugno 1993 al 31 luglio 1993.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1993 con decorrenza 2 giugno 1993;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fata European Group (gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino) e unità di Parma, Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fata European Group (gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino) e unità di Parma, Pianezza (Torino) e Rivoli (Torino), per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993.

Art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 299/94.

Con esclusione dal 31 luglio 1993 dell'unità di Parma;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fata Automation (gruppo Fata), con sede in Torino e uffici di Torino, per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993;

6) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 novembre 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fata Automation (gruppo Fata), con sede in Torino e uffici di Torino, per il periodo dall'8 settembre 1993 al 7 marzo 1994.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 8 settembre 1993.

Art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 299/94;

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bianchi Marè, con sede in Caronno Pertusella (Varese), centri assistenza di Napoli, centro assistenza di Arezzo, centro assistenza di Cassano Magnago (Varese), centro assistenza di Firenze, centro assistenza di Modena, centro assistenza di Padova, centro assistenza di Torino, centro assistenza di Verona e unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Bianchi Marè, con sede in Caronno Pertusella (Varese), centri assistenza di Napoli, centro assistenza di Arezzo; centro assistenza di Cassano Magnago (Varese), centro assistenza di Firenze, centro assistenza di Modena, centro assistenza di Padova, centro assistenza di Torino, centro assistenza di Verona e unità di Caronno Pertusella (Varese), per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 29 marzo 1994.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Adamello, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Calzaturificio Adamello, con sede in Vigevano (Pavia) e unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 18 marzo 1994.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 1° dicembre 1993;

11) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994 con effetto dal 9 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tilegres, con sede in Melfi (Potenza), unità di Melfi (Potenza) e uffici di Spezzano (Modena), per il periodo dall'8 febbraio 1994 all'8 agosto 1994.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Officina meccanica A. Mencarelli di Luciana Mencarelli & C., con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e unità di Francavilla a Mare (Chieti), per il periodo dal 26 luglio 1993 al 25 gennaio 1994.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1993 con decorrenza 26 luglio 1993;

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 26 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Officina meccanica A. Mencarelli di Luciana Mencarelli & C., con sede in Francavilla a Mare (Chieti) e unità di Francavilla a Mare (Chieti), per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 luglio 1994.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 26 gennaio 1994;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Delta Overseas Drilling Co., con sede in Fiumicino (Roma) e unità di Fiumicino (Roma), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1993 con decorrenza 28 giugno 1993;

15) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Delta Overseas Drilling Co., con sede in Fiumicino (Roma) e unità di Fiumicino (Roma), per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 dicembre 1993 con decorrenza 28 dicembre 1993;

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Confezioni Cristian di Tamberi & C., con sede in Calcinaia (Pisa) e unità di Calcinaia (Pisa), per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo 1994.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 13 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Confezioni Cristian di Tamberi & C., con sede in Calcinaia (Pisa) e unità di Calcinaia (Pisa), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994.

Comitato tecnico del 14 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 13 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1994:

1) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992, con effetto dal 22 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Texas Instruments Italia, con sede in Cittaducale (Rieti) e unità di Aversa (Caserta), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993;

2) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 1° luglio 1993, con effetto dal 5 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Igi & Igi, con sede in Corciano (Perugia) e unità di Corciano e S. Andrea delle Fratte (Perugia), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unità di Caserta, per il periodo dall'8 giugno 1993 al 9 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 maggio 1993 con decorrenza 8 giugno 1993;

4) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unità di Caserta, per il periodo dall'8 dicembre 1993 al 7 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 maggio 1993 con decorrenza 8 dicembre 1993;

5) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società Costruzioni Sud, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa, per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Isaf, con sede in Palermo e unità di Gela (Caltanissetta), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 7 giugno 1993;

7) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 marzo 1994, con effetto dal 23 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Marelli ventilazione, con sede in Milano e unità di Sesto S. Giovanni (Milano) e Firenze, per il periodo dal 23 febbraio 1994 al 23 marzo 1994.

Comitato tecnico del 16 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1994 con decorrenza 23 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Universalpa di Pandolfo G. & C., con sede in Termini Imerese (Palermo) e unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italiana abbigliamento, con sede in San Zenone degli Ezzelini (Treviso) e unità di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), per il periodo dal 27 settembre 1993 al 26 marzo 1994.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 27 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 27 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italiana abbigliamento, con sede in San Zenone degli Ezzelini (Treviso) e unità di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), per il periodo dal 27 marzo 1994 al 26 settembre 1994.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1994 con decorrenza 27 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zanca impianti, con sede in Roma e unità di Palermo, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 30 settembre 1993.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Lanificio Pietro Cazzola, con sede in Schio (Vicenza) e unità di Schio (Vicenza), per il periodo dal 10 febbraio 1994 al 9 agosto 1994.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1994 con decorrenza 10 febbraio 1994;

13) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994, con effetto dal 4 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. G.I.Me.T., con sede in Frosinone e unità di Frosinone, per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Comitato tecnico del 4 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

14) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.R.M.I.E., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e unità di Sesto Fiorentino (Firenze), per il periodo dal 15 novembre 1993 al 22 febbraio 1994.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1993 con decorrenza 15 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Industrie e Silos del Levante, con sede in Assisi (Perugia) e unità di Brindisi, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 30 aprile 1994.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1993 con decorrenza 1° novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

16) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Pirelli cavi ex Sotis cavi, con sede in Milano e unità di Siracusa, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfa, con sede in Ponte S. Giovanni (Perugia) e unità di Ponte S. Giovanni (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un'attività lavorativa media settimanale su base annua di 12 ore per 20 dipendenti, di 16 ore per 13 dipendenti, di 20 ore per 4 dipendenti, di 24 ore per 20 dipendenti e di 28 ore per 9 dipendenti ripartita secondo le tabelle allegate ai verbali di accordo che fanno parte integrante del presente decreto per 66 dipendenti su 114 in organico per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 37 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 393 unità, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 37 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 393 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo Industria (Gruppo Ansaldo), con sede in Genova e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 5 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 393 unità, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Scardavi Benito e Bruno, con sede in San Mauro in Pascoli (Forlì) e unità di San Mauro in Pascoli (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: un massimo di 27 ore medie con una distribuzione principalmente verticale dell'orario di lavoro come risulta dagli allegati verbali di accordo che diventano parte integrante del presente contratto. La riduzione oraria riguarda 15 lavoratori su un organico di 20 unità, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Scardavi Benito e Bruno, con sede in San Mauro in Pascoli (Forlì) e unità di San Mauro in Pascoli (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a un massimo di 27 ore medie con una distribuzione principalmente verticale dell'orario di lavoro come risulta dagli allegati verbali di accordo che diventano parte integrante del presente contratto. La riduzione oraria riguarda 15 lavoratori su un organico di 20 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carraro, con sede in Campodarsego (Padova) e unità di Campodarsego (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 34,46 ore medie settimanali nei confronti di 93 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 585 unità, per il periodo dal 15 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami Seta-Filature Seriche Riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Jesi (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28,9 ore settimanali nel periodo A da giugno a novembre e da 40 a 20 ore settimanali nel periodo B da gennaio a maggio e dicembre per 54 unità da attuarsi secondo le modalità previste dall'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 95 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami Seta-Filature Seriche Riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Jesi (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28,9 ore settimanali nel periodo A da giugno a novembre e da 40 a 20 ore settimanali nel periodo B da gennaio a maggio e dicembre per 54 unità da attuarsi secondo le modalità previste dall'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 95 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami Seta-Filature Seriche Riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Tarcento (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nel periodo A da giugno a novembre e da 40 a 16 ore medie settimanali nel periodo B da gennaio a maggio e dicembre per 94 unità da attuarsi secondo le modalità previste dall'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, a fronte di un organico complessivo di 154 unità, per il periodo dal 30 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cascami Seta-Filature Seriche Riunite, con sede in Vallemosso (Vercelli) e unità di Tarcento (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nel periodo A da giugno a novembre e da 40 a 16 ore medie settimanali nel periodo B da gennaio a maggio e dicembre per 94 unità da attuarsi secondo le modalità previste dall'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, a fronte di un organico complessivo di 154 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemental, con sede in Genola (Cuneo) e unità di Genola (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali risultante di una turnazione plurimensile nei confronti di 32 lavoratori su un organico complessivo di 35 unità e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cemental, con sede in Genola (Cuneo) e unità di Genola (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali risultante di una turnazione plurimensile nei confronti di 32 lavoratori su un organico complessivo di 35 unità e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CO.BA. di Baiardelli Guido, con sede in Loreto (Ancona) e unità di Loreto (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: mediamente un minimo di 23 ed un massimo di 36,8 ore settimanali per 28 operai dei 30 dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato verbale e prospetti che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia Tessile Tifernate, con sede in Promano di Città di Castello (Perugia) e unità di Promano di Città di Castello (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali articolate in turni di lavoro antimeridiani di 4 ore per 93 operai e 1 impiegato costituenti l'intero organico, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 agosto 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13982 del 17 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst, con sede in Vimodrone (Milano) e unità di Vimodrone (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 25,12 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 188 unità, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dataconsyst, con sede in Vimodrone (Milano) e unità di Vimodrone (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a: 25,12 ore settimanali nei confronti di 6 lavoratori a fronte di un organico complessivo pari a 188 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fantoni Pareti, con sede in Attimis (Udine) e unità di Attimis (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali attuando una riduzione sia verticale che orizzontale secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 38 dipendenti su un organico di 61 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 23 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fantoni Pareti, con sede in Attimis (Udine) e unità di Attimis (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali e secondo le modalità riportate nell'allegato accordo che fa parte integrante del presente provvedimento, nei confronti di 9 lavoratori su un organico di 61 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fenicia, con sede in Palermo e unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 12 ore medie settimanali per 35 unità con qualifica operaia, a 16 ore medie settimanali per 6 unità addette al magazzino e alla guida di automezzi e a 24 ore medie settimanali per 9 unità con qualifica impiegatizia a fronte di un organico di 51 unità, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fenicia, con sede in Palermo e unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 12 ore medie settimanali per 35 unità con qualifica operaia, a 16 ore medie settimanali per 6 unità addette al magazzino e alla guida di automezzi e a 24 ore medie settimanali per 9 unità con qualifica impiegatizia a fronte di un organico di 51 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 4 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fides Nuova Italserina, con sede in Rescaldina (Milano) e unità di Rescaldina (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori, a 28 ore medie settimanali nei confronti di 45 lavoratori e da 29,5 a 21 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori, da 19,5 a 15,5 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori e da 19,5 a 14 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore a fronte di un organico complessivo pari a 65 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fides Nuova Italserina, con sede in Rescaldina (Milano) e unità di Rescaldina (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore medie settimanali nei confronti di 6 lavoratori, a 28 ore medie settimanali nei confronti di 45 lavoratori, e da 29,5 a 21 ore medie settimanali nei confronti di 2 lavoratori, da 19,5 a 15,5 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori e da 19,5 a 14 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore a fronte di un organico complessivo pari a 65 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Pinfari, con sede in Suzzara (Mantova) e unità di Suzzara (Mantova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 28 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori, a 10 ore medie settimanali nei confronti di 42 lavoratori e da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, a fronte di un organico complessivo pari a 70 unità, per il periodo dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Pinfari, con sede in Suzzara (Mantova) e unità di Suzzara (Mantova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore medie settimanali nei confronti di 9 lavoratori, a 10 ore medie settimanali nei confronti di 42 lavoratori e da 20 a 10 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore part-time, a fronte di un organico complessivo pari a 70 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 14 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandi Antonio di Dante Grandi & C., con sede in Solbiate A. (Varese) e unità di Solbiate A. (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 40 lavoratori, a fronte di un organico complessivo pari a 103 unità, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandi Antonio di Dante Grandi & C., con sede in Solbiate A. (Varese) e unità di Solbiate A. (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 40 lavoratori, a fronte di un organico complessivo pari a 103 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.E. 82, con sede in Travagliato (Brescia) e unità di Travagliato (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) per 7 lavoratori e da 30 ore a 20 ore settimanali (4 ore al giorno per cinque giorni alla settimana) per 1 lavoratore a part-time su un organico complessivo di 25 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 15289 del 17 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lara confezioni, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unità di Bastia Umbra (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 20 ore settimanali articolate secondo le modalità previste dal verbale di accordo allegato che è parte integrante del presente decreto, in favore di 14 dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 17 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lara confezioni, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e unità di Bastia Umbra (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: una media di 20 ore settimanali articolate secondo le modalità previste dal verbale di accordo allegato che è parte integrante del presente decreto, in favore di 14 dipendenti costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 16 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabitex, con sede in Roreto di Cherasco (Cuneo) e unità di Roreto di Cherasco (Cuneo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 26,67 ore medie settimanali per n. 45 lavoratori, da 40 a 20 ore medie settimanali per n. 51 lavoratori, da 40 a 24 ore medie settimanali per n. 2 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 232 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebagliati Pippo, con sede in Savona e unità di Savona, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 100 operai di cui 34 soci lavoratori; su un organico di 101 unità. La riduzione oraria sarà attuata su base mensile secondo le modalità riportate nell'accordo allegato che diventa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Resthotel International unità mensa presso Enichem, con sede in Segrate (Milano) e unità di Porto Torres (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali nei confronti di 30 lavoratori; da 24 ore a 20,15 ore medie settimanali nei confronti di 1 lavoratore; da 20 ore medie settimanali a 17,15 nei confronti di 10 lavoratori su un organico complessivo di 41 unità per il periodo dal 4 febbraio 1994 al 10 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salesgroup, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali articolate su base mensile per gli impiegati ed annua per gli operai nei confronti di 36 lavoratori che rappresentano l'intero organico e comunque secondo le modalità previste dall'unito verbale di accordo ed allegato prospetto che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.A.S.C.I.M.A. di A. Tibaldi & C., con sede in Pietracuta di S. Leo (Pesaro) e unità di Pietracuta di S. Leo (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali fino al 30 ottobre 1993 ed a mediamente 24 ore settimanali dal 31 ottobre 1993 per 10 dipendenti dei 24 in organico, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14189 del 23 febbraio 1994

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. S.A.S.C.I.M.A. di A. Tibaldi & C., con sede in Pietracuta di S. Leo (Pesaro) e unità di Pietracuta di S. Leo (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali fino al 30 ottobre 1993 ed a mediamente 24 ore settimanali dal 31 ottobre 1993 per 10 dipendenti dei 24 in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selene industria corsetteria, con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 41 unità 20 delle quali inizieranno la solidarietà a decorrere dal 28 marzo 1994, e da 40 a 25 ore settimanali per 15 unità e comunque secondo quanto stabilito nell'unito verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente provvedimento a fronte di un organico complessivo di 56 unità, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 30 giugno 1994

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994 è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Va.Ri.Me., con sede in Monguzzo (Como) e unità di Monguzzo (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali che si esplicano per 17 lavoratori a tempo pieno: 7 ore per 5 giorni, sospensione dal lavoro per 3 giorni al mese (a turno) ed eventuali aggiustamenti nell'ultimo venerdì del mese, una riduzione dell'orario giornaliero da 4 a 3 ore (15 settimanali) per 1 operaio part-time a 20 ore settimanali e da 6 a 4,30 ore (21,30 settimanali) per due impiegati part-time a 30 ore settimanali, organico 20 unità, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 27 giugno 1994

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14534 del 30 marzo 1994

94A4609 - 94A4642

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 4 luglio 1994, il dott. proc. Federico Bianca è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. Multimedia, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 5 agosto 1985, in sostituzione del rag. Michele Marconcini, deceduto.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1994, il dott. Massimo Campanile è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa lavoratori edili Formia», con sede in Forma (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 febbraio 1985, in sostituzione del dott. Antonio Lombardi, dimissionario a completamento della terna.

94A4641

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 4 luglio 1994 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area dei comuni di Susi e Rivoli (Torino). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera autostradale Frejus (Rivoli-Bardonecchia). Lavoratori licenziati dal 10 settembre 1991:

comitato tecnico del 28 aprile 1994,
periodo dal 10 settembre 1991 al 9 marzo 1992.

2) Area dei comuni di Susi e Rivoli (Torino). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera autostradale Frejus (Rivoli-Bardonecchia). Lavoratori licenziati dal 10 settembre 1991:

comitato tecnico del 28 aprile 1994,
periodo dal 10 marzo 1992 al 9 settembre 1992

3) Area dei comuni di Susi e Rivoli (Torino). - Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera autostradale Frejus (Rivoli-Bardonecchia). Lavoratori licenziati dal 10 settembre 1991

comitato tecnico del 28 aprile 1994,
periodo dal 10 settembre 1992 al 9 marzo 1993.

4) Area del comune di Colliano (Salerno) — Imprese impegnate nella ricostruzione abitativa ed infrastrutturale del comune di Colliano (Salerno). Lavoratori licenziati dal 6 ottobre 1991:

comitato tecnico del 28 aprile 1994;
periodo dal 6 ottobre 1991 al 5 aprile 1991

5) Area del comune di Colliano (Salerno). — Imprese impegnate nella ricostruzione abitativa ed infrastrutturale del comune di Colliano (Salerno). Lavoratori licenziati dal 6 ottobre 1991.

comitato tecnico del 28 aprile 1994,
periodo dal 6 aprile 1991 al 5 ottobre 1991.

6) Area del comune di Colliano (Salerno). — Imprese impegnate nella ricostruzione abitativa ed infrastrutturale del comune di Colliano (Salerno) Lavoratori licenziati dal 6 ottobre 1991.

comitato tecnico del 28 aprile 1994,
periodo dal 6 ottobre 1991 al 5 aprile 1992

7) Area del comune di Colliano (Salerno). — Imprese impegnate nella ricostruzione abitativa ed infrastrutturale del comune di Colliano (Salerno). Lavoratori licenziati dal 6 ottobre 1991:

comitato tecnico del 28 aprile 1994,
periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

8) Area del comune di Colliano (Salerno) — Imprese impegnate nella ricostruzione abitativa ed infrastrutturale del comune di Colliano (Salerno) Lavoratori licenziati dal 6 ottobre 1991:

comitato tecnico del 28 aprile 1994;
periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 gennaio 1993.

9) Area della provincia di Benevento. — Imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio ferroviario Caserta-Foggia. Lavoratori licenziati dal 31 agosto 1991:

comitato tecnico del 28 aprile 1994;
periodo dal 31 agosto 1991 al 28 febbraio 1992

10) Area della provincia di Benevento. — Imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio ferroviario Caserta-Foggia Lavoratori licenziati dal 31 agosto 1991:

comitato tecnico del 28 aprile 1994;
periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

11) Area della provincia di Benevento. — Imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio ferroviario Caserta-Foggia. Lavoratori licenziati dal 31 agosto 1991:

comitato tecnico del 28 aprile 1994;
periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

12) Area della provincia di Benevento. — Imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio ferroviario Caserta-Foggia. Lavoratori licenziati dal 31 agosto 1991:

comitato tecnico del 28 aprile 1994;
periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

13) Area della provincia di Benevento. — Imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio ferroviario Caserta-Foggia. Lavoratori licenziati dal 31 agosto 1991:

comitato tecnico del 28 aprile 1994;
periodo dal 1° settembre 1993 al 30 novembre 1993.

14) Area del comune di Gonnesa (Cagliari). — Cantiere di Nuraxi Figus. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della discenderia alla miniera di Monte Sinnai. Lavoratori licenziati dal 22 agosto 1993:

comitato tecnico del 28 aprile 1994;
periodo dal 22 agosto 1993 al 21 febbraio 1994.

15) Area del comune di Gonnesa (Cagliari). — Cantiere di Nuraxi Figus. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della discenderia alla miniera di Monte Sinnai. Lavoratori licenziati dal 22 agosto 1993:

comitato tecnico del 28 aprile 1994;
periodo dal 22 febbraio 1994 al 21 agosto 1994.

16) Area del comune di Gonnesa (Cagliari). — Cantiere di Nuraxi Figus. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della discenderia alla miniera di Monte Sinnai. Lavoratori licenziati dal 22 agosto 1993:

comitato tecnico del 28 aprile 1994;
periodo dal 22 agosto 1994 al 21 febbraio 1995.

17) Area del comune di Gonnesa (Cagliari). — Cantiere di Nuraxi Figus. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della discenderia alla miniera di Monte Sinnai. Lavoratori licenziati dal 22 agosto 1993:

comitato tecnico del 28 aprile 1994;
periodo dal 22 febbraio 1995 al 21 agosto 1995.

18) Area del comune di Gonnesa (Cagliari). — Cantiere di Nuraxi Figus. Imprese impegnate nei lavori di costruzione della discenderia alla miniera di Monte Sinnai. Lavoratori licenziati dal 22 agosto 1993:

comitato tecnico del 28 aprile 1994;
periodo dal 22 agosto 1995 al 21 novembre 1995.

94A4589

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Breda di Piave e Carrara Santo Stefano

Con decreto 13 dicembre 1993, n. 577/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Breda di Piave (Treviso), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappali n. 254 e n. 255, rispettivamente di superficie di Ha 0.00.07 e Ha 0.00.13 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 26 gennaio 1987, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 marzo 1994, n. 819/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, con porzione di fabbricato soprainsistente, sito in comune di Carrara Santo Stefano (Padova), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4, mappali n. 52, 441 (ex 125/b) e 440 (ex 125/a), rispettivamente di superficie di Ha 0.01.80, Ha 0.01.55 ed Ha 0.01.55, per una superficie complessiva di Ha 0.04.90, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 22 giugno 1991, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Padova che fa parte integrante del citato decreto.

94A4608

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 luglio 1994

Dollaro USA	1572,41
ECU	1908,59
Marco tedesco	998,80
Franco francese	291,38
Lira sterlina	2426,39
Fiorino olandese	890,53
Franco belga	48,483
Peseta spagnola	12,115
Corona danese	254,41
Lira irlandese	2391,79
Dracma greca	6,609
Escudo portoghese	9,713
Dollaro canadese	1138,44
Yen giapponese	15,819
Franco svizzero	1180,05
Scellino austriaco	141,95
Corona norvegese	228,66
Corona svedese	201,72
Marco finlandese	301,40
Dollaro australiano	1159,18

94A4747

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «Muratori» di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena del 27 giugno 1992, prot. n. 1056/I Sett., il liceo ginnasio statale «Muratori» di Modena è stato autorizzato ad accettare una donazione L. 10.000.000 disposta dall'associazione «Amici del Muratori» per una borsa di studio intitolata agli «ex allievi nel 130° anniversario» all'alunno/a che abbia riportato la migliore valutazione in filosofia.

Con decreto del prefetto di Modena del 27 giugno 1992, prot. n. 1057/I Sett., il liceo ginnasio statale «Muratori» di Modena è stato autorizzato ad accettare una donazione L. 10.000.000 disposta dall'associazione «Amici del Muratori» per una borsa di studio intitolata agli «ex allievi nel 130° anniversario» all'alunno/a che abbia riportato la migliore valutazione in storia dell'arte.

94A4662

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «Troya» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari del 22 marzo 1994, prot. n. 1508/I Sett., il liceo ginnasio statale «Troya» di Andria (Bari) è stato autorizzato ad accettare dagli eredi del prof. G. Gazzilli l'erogazione volontaria di L. 5.000.000 in titoli di Stato per l'istituzione di una borsa di studio, intestata al prof. Giovanni Gazzilli.

94A4663

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine per il formaggio «Bitto» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine al formaggio «Bitto» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale il testo del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento e al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Bitto».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del 18 maggio 1994;

Vista la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «Bitto» per un formaggio prodotto tradizionalmente in un territorio cui la detta denominazione geograficamente si richiama;

Considerato che la denominazione di cui trattasi è stata tradizionalmenteutilizzata per definire il prodotto e che questo deve le sue caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche all'ambiente dal quale deriva il latte ed alle metodologie specifiche della zona utilizzate per ottenerle;

Ha espresso il parere che sussistono le condizioni ed i requisiti per l'accoglimento della richiesta di riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Bitto» del quale le caratteristiche chimico-fisiche e la zona di produzione sono quelle indicate nell'annesso schema di disciplinare di produzione.

Eventuali istanze o controdeduzioni avverso il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi potranno essere presentate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Schema di disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Bitto»

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Bitto» il cui uso è riservato al prodotto avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione, con riguardo alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dall'ambiente specifico della zona di produzione, delimitata nel successivo art. 4 e dalle metodologie tradizionali utilizzate in detto ambiente per ottenerlo.

Art. 2.

La denominazione di origine «Bitto» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:

formaggio a pasta semicotta, prodotto con latte intero di vacche appartenenti alla razza Bruna, proveniente da una mungitura, eventualmente con una piccola aggiunta di latte caprino che non può comunque superare il 10%.

La produzione avviene esclusivamente sugli alpeggi.

Il bestiame che sosta sugli alpeggi per circa 70-120 giorni, è alimentato con erba di pascolo occasionalmente integrata con foraggio affienato della zona.

Le caratteristiche nutritive della flora pabulare, il suo contenuto in sostanze aromatiche e l'ambiente in senso lato conferiscono al latte attitudini qualitative pregevoli, i cui riflessi sulla caseificazione si manifestano sia nella spiccata reattività al caglio, sia nella struttura e sapore del formaggio.

Le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell'area geografica delimitata dall'art. 4.

Il formaggio viene prodotto dal 1° giugno al 30 settembre.

Il latte appena munto, viene coagulato immediatamente sul posto mediante caglio di vitello (liquido o in polvere).

È consentito l'eventuale impiego di latto-innesto naturale ottenuto nell'ambiente di produzione. È consentita altresì l'eventuale aggiunta di latte caprino in misura non superiore al 10%.

La cottura della cagliata, che avviene ad una temperatura compresa tra i 48 e i 52 °C, si protrae per circa 30 minuti.

La rottura della cagliata avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi di riso.

Una volta estratta la pasta, essa viene posta in fascere che conferiscono il caratteristico scalzo concavo.

La salatura avviene a secco.

La maturazione inizia nelle casere d'alpe e si completa, a termine monticazione, nelle casere di fondovalle a temperature di 8-16 °C e umidità relativa di circa 85%.

La maturazione deve essere protratta per almeno due mesi.

Art. 3.

È usato come formaggio da tavola e dopo adeguato invecchiamento anche da grattugia.

Presenta le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica regolare, con superfici piane e con uno scalzo concavo, a spigoli vivi;

dimensioni: il diametro delle facce è di 30-50 cm; l'altezza dello scalzo è di 8-10 cm;

peso: compreso tra kg 8 e kg 25.

Variazioni in più o in meno del peso e delle dimensioni dipendono dalle condizioni tecniche di produzione, connesse alla diversa dimensione delle malghe, alla variabilità della produzione fisiologica del latte e dal periodo di maturazione,

crosta: compatta, di colore giallo paglierino che diventa più intenso con la stagionatura, con uno spessore di 2-4 mm;

pasta

struttura compatta, presenta occhiatura rada ad occhio di pernice,

colore variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda della stagionatura,

sapore dolce, delicato, tendente a divenire vivace con la maturazione. L'eventuale aggiunta di latte caprino esalta gli aromi caratteristici;

grasso sulla sostanza secca non inferiore al 45%.

Dopo almeno un anno di stagionatura, può essere utilizzato quale prodotto da condimento e da grattugia.

La stagionatura anche se protratta fino a 8-10 anni, mantiene intatti i pregi organolettici e strutturali

Art. 4.

La zona di produzione e di stagionatura comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio, nonché, per tradizione consolidata, il territorio dei seguenti comuni confinanti dell'Alta Valle Brembana in provincia di Bergamo: Averara, Carona, Cusio, Foppolo, Mezzoldo, Piazzatorre, Santa Brigida e Valleve.

94A4666

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Foggia

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994, l'avv. Ambrogio Santangelo è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Foggia, in sostituzione del dott. Vito Giannotti.

94A4665

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Bari/Brindisi

Con decreto ministeriale 8 luglio 1994, l'avv. Carlo Catapano è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Bari/Brindisi, in sostituzione del prof. Walter Margiotta.

94A4664

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Modificazioni allo statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, in Roma

Con decreto ministeriale 23 aprile 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 13 maggio 1994, è stato modificato il vigente statuto dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, con sede in Roma.

94A4690

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze politiche II, sede di Alessandria e scienze matematiche, fisiche e naturali, sede di Torino, dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Le relative chiamate dei docenti saranno subordinate all'avvenuto accredito dei fondi da parte del competente Ministero:

Facoltà di scienze politiche II, sede di Alessandria:

diritto amministrativo.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

istituzioni di matematiche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4696

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 238 e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di magistero, sede di Torino, scienze matematiche, fisiche e naturali, sede di Torino, seconda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sede di Alessandria, dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Le relative chiamate dei docenti saranno subordinate all'avvenuto accredito dei fondi da parte del competente Ministero

Facoltà di magistero:

pedagogia speciale.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

sistemi per l'elaborazione dell'informazione I.

Seconda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, sede di Alessandria:

microbiologia generale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A4697

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 aprile 1994 concernente: «Definizione del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1994, con il concorso comunitario, settore agricoltura». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 155 del 5 luglio 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 63, nella tabella allegata, sotto la voce: «Totale», riportata nell'ultima colonna, in corrispondenza dell'ultimo dato, dove è scritto: *«151 168,4»*, si legga: *«151 618,4»*.

94A4675

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonchè il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M Greco 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S r l
Via Vasto 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Caduti sul Lavoro 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S R L
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L ATENEO di Dario Pironti & C
Viale Augusto 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S R L
Via Portalba 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S R L
Via Merliani 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita 30
LIBRERIA TRAMA G
Piazza Cavour 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S R L
Corso Garibaldi 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R & G BULGARELLI
Corso S Cabassi 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S r l
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G Cesare, 51/E F G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S R L
Via Tritone 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia 5
LIBRERIA AR di MASSI ROSSANA e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M SERENA BALDARO e C
Via XII Ottobre 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S r l
Via Mentana 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL ARENGARIO S R L
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ COMMERC
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C
Via F Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G P L
Via de Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR PAVANELLO CARLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R L
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Montenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 9 0 9 4 *

L. 1.300